



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 32

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N° _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Legge europea 2013-bis –
Art. 14 - Disposizioni in materia
di orario di lavoro del personale
delle aree dirigenziali e del
ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 83 - è stata pubblicata la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante **"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis"**.

Si rileva in particolare che per quanto attiene alla materia inerente alla professione medica risulta essere di particolare rilevanza l'art. 14 recante **"Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185"**.

L'art. 14, comma 1, così come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, delle norme che escludono l'applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della **disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il solo personale del ruolo sanitario del SSN, di quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale (rispettivamente, articoli 7 e 4 del decreto legislativo 66/2003).**

Inoltre, poiché le norme, di cui si dispone l'abrogazione, rinviano per la definizione della normativa sull'orario di lavoro e i riposi giornalieri anche alla disciplina contrattuale, si prevede conseguentemente la cessazione dell'applicazione di tale disciplina a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della legge.

Il comma 3 dell'art. 14 rimette alla contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità la disciplina delle deroghe alle

norme in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale incaricato di servizi essenziali riguardanti l'accettazione, il trattamento e le cure.

Inoltre il medesimo comma 3 dell'art. 14 stabilisce che la contrattazione collettiva assicuri in ogni caso periodi equivalenti di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale.

Si rileva infine che con le richiamate abrogazioni si intende risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4185 aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in relazione all'esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco